

sotto la protezione di quella militare alla quale in tempo di pace è affidata la missione di tutelare il commercio marittimo non solo della propria ma di qualunque altra nazione, per la natura stessa di quel commercio eminentemente internazionale. E per questo è universalmente accettato il così detto *diritto d'inchiesta della bandiera*, pel quale una nave da guerra incontrando una nave mercantile di potenza amica può issare la propria bandiera, chiedendo con tal segnale che l'altra nave si faccia conoscere issando la sua: se questa non lo fa, può essere di nuovo invitata a farlo con un colpo di cannone a polvere, poi con un altro a palla, e in caso di persistente rifiuto è lasciato alla prudente discrezione del comandante della nave da guerra ricorrere anche alla forza ⁴⁾.

76. Alle *navi da guerra* dello Stato è affidato formalmente la sorveglianza di polizia sulla marina mercantile in alto mare, e all'estero ove non risiede autorità consolare o per invito di questa. I comandanti perciò hanno facoltà di procedere alla visita delle navi da commercio, e all'ispezione delle loro carte di bordo, conducendole, ove queste mancassero o fossero false, in un porto dello Stato o in quello estero più vicino in cui risiede un ufficiale consolare. Possono inoltre ricevere le denunce e querele dei capitani o altre persone imbarcate, e farsi rilasciare i delinquenti.

I capitani hanno l'obbligo di somministrare alle navi da guerra tutti i ragguagli, le informazioni e le notizie che queste ritenessero opportuno di richiedere.

77. *All'arrivo in un porto dello Stato* ogni nave mercantile, oltre che agli obblighi speciali amministrativi marittimi già accennati a proposito del capitano, è sog-

⁴⁾ Ved. Cap. XXIII, § 149.